



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: GALLORI FRANCO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14948 del 13-09-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15306 - Data adozione: 19/09/2019

Oggetto: Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Ischia di Crociano Piombino.
Gestore: Rimateria S.p.A. D.D. n. 5688 del 12/04/2019 e s.m.i., di aggiornamento della DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno. Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, ai sensi di c. 9 lett.a) dell'art. 29- decies del D.lgs. nr. 152/2006 e s.m.i.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/09/2019

Numero interno di proposta: 2019AD017173

IL DIRIGENTE

VISTI

- la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di cui rispettivamente alla legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. e alla legge regionale 23/07/2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa” e s.m.i;
- la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: la legge 07/04/2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); la legge regionale 5 febbraio 2016, n.9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”; DGRT n. 121 del 23/02/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, e in particolare: l'art. 29-decies che disciplina l'inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o l'esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattordicesimo, e prevede che, l'autorità competente proceda, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, secondo la gravità dell'infrazione:
lett. a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui (fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia) devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità; (...);
- il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti” ;
- la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.”;

PREMESSO che la soc. Rimateria spa, con sede legale e operativa in Piombino - loc. Ischia di Crociano 4/5 (CF. PI. 01160290498) è il gestore della discarica per rifiuti non pericolosi sottoposta ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla parte seconda, Titolo III-bis del d. lgs 152/2006 e s.m.i, in quanto ricadente al punto 5.4 dell'allegato VIII parte seconda: *Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti;*

RICHIAMATI i seguenti atti:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 278 del 30/10/2007 e n. 189 del 09/12/2011, rilasciate dalla Provincia di Livorno a favore di ASIU Spa;
- il DD n. 13085 del 06/12/2016 di voltura dei succitati atti a Rimateria spa;
- la DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell'AIA n. 189/2011;
- il DD n. 5688 del 12/04/2019 (rettificato con DD n. 6064 del 19/04/2019) di aggiornamento, a seguito di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29-ter e di comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs 152/2006, della succitata DGRT n. 761/2016, notificato alla Società, tramite SUAP in data 23/04/2019 (nota SUAP in atti reg.li n. 0175104 del 23/04/19) e che, tra l'altro, autorizza la Società alla realizzazione e all'esercizio del progetto emesso in Rev. 4, denominato: “4a Variante alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino” subordinatamente al rispetto delle condizioni, prescrizioni e limiti di

realizzazione ed esercizio dell'installazione riportate nel decreto e nell'allegato Documento Tecnico AIA, stabilendo che, per quanto non diversamente disciplinato, rimane valido e invariato quanto stabilito nell'AIA rilasciata ad ASIU spa con D.D. n. 189 del 09/12/2011 della provincia di Livorno, così come modificata con DGRT n. 761 del 01/08/2016, volturata a Rimateria spa con D.D. n. 13085 del 06/12/2016;

RICHIAMATA la comunicazione, prot. n. 0311516 del 09/08/2019, avente oggetto: "Discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Ischia di Crociano nel comune di Piombino (LI). Gestore: Rimateria Spa. Progetto di IV variante opere di chiusura. Comunicazione di ripresa dei conferimenti a seguito della diffida di cui al decreto dirigenziale n. 12403 del 23/07/2019. Avvio dei conferimenti nei Settori B e C.";

VISTA la nota di ARPAT – Area Vasta Costa – Dipartimento di Piombino - Elba, acquisito al prot. regionale n. 0334638 del 09/09/2019, allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale si trasmette il Rapporto di Ispezione Ambientale preliminare: "*in considerazione della rilevanza di quanto emerso dai sopralluoghi svolti in data 08/08/2019 e 20/08/2019*" presso l'installazione in parola;

RILEVATO che dal Rapporto di ispezione ambientale preliminare (da qui in avanti RIAP), allegato alla succitata nota, emerge quanto segue:

- all'atto del primo sopralluogo, del 8 agosto 2019, l'ultima operazione registrata risaliva al 2 luglio 2019, a causa della sospensione dei conferimenti imposta con diffida di cui al DD n. 12403 del 23/07/2019;
- all'atto del successivo sopralluogo, del 23 agosto 2019, i conferimenti nella discarica risultavano riavviati nei settori B e C a seguito del su richiamato nulla osta rilasciato da questa AC in data 09/08/2019;
- il fronte di scarico del settore A della discarica risultava coperto in maniera sommaria, con parte dei rifiuti a vista, mentre l'intera sponda sud, prospiciente i settori B e C non risultava dotata di copertura temporanea, difformemente alle condizioni riportate al punto C1 dell'allegato Tecnico B1 alla DGRT n.761/2016, il quale prevede che le parti del fronte di coltivazione, non utilizzate per due settimane consecutive, devono essere dotate di copertura temporanea da realizzare con spessori idonei di terra o sistemi sintetici; in conseguenza di ciò nel suddetto RIAP si segnalava la presenza di odori molesti particolarmente intensi;

RILEVATO, sempre dal succitato RIAP, che il gestore mantiene attiva, in maniera ingiustificata, un'area di conferimento nel settore A, avendo attivato i conferimenti nei Settori B e C, senza quindi procedere con quanto prescritto ai punti 2 lett. a) e 2 lett. c) della sezione D all'allegato tecnico AIA del DD n. 5688 del 12/04/2019;

PRESO ATTO che nel suddetto RIAP l'Agenzia ha altresì segnalato che il gestore non ha rispettato il termine del 31 marzo 2019, per la presentazione della proposta tecnica contenente i tempi di conclusione della copertura della discarica e le modalità di gestione delle acque meteoriche, in ottemperanza della prescrizione di cui al punto 2 lett. b) della sezione D all'allegato tecnico AIA del DD n. 5688 del 12/04/2019, avendo la Società trasmesso una proposta tecnica relativa alla sola copertura temporanea in data 06/06/19, prot. n. 0228672;

RILEVATO che, nel merito di quanto sopra segnalato relativamente alla proposta tecnica sulle coperture, la scrivente autorità competente, con propria nota prot. n. 0333010 del 05/09/2019, ha richiesto ad ARPAT la valutazione della documentazione di revisione della succitata proposta tecnica, successivamente acquisita in atti prot. n. 0316633 del 20/08/2019, e concesso al gestore la proroga, da codesto richiesta con nota prot. n. 0318250 del 22/08/2019, per l'avvio e completamento delle opere di regimazione idraulica, fino al 31 ottobre 2019, precisando che,

qualora si rendesse necessario modificare il progetto dell'intervento, l'azienda è tenuta, entro il medesimo termine (31/10/2019), a procedere ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs 152/2006 e smi;

PRESO ATTO che nel suddetto RIAP, relativamente alla verifica della riattivazione del sistema di aspirazione aria proveniente dai capannoni e riattivazione sistema di mitigazione delle emissioni odorigene eventualmente prodotte, l'Agenzia ha altresì segnalato l'inottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 13 della sezione D all'allegato tecnico AIA del DD n. 5688 del 12/04/2019;

RILEVATO che, nel merito di quanto sopra segnalato, relativamente ai termini per l'ottemperanza alle prescrizioni di cui ai punti 9 e 13 della sezione D all'allegato tecnico AIA del DD n. 5688 del 12/04/2019, il gestore, con nota prot. n. 0326577 del 30/08/2019, ha richiesto una proroga fino al 15/10/2019 con la seguente motivazione: *“per la presentazione, ai sensi del c. 1 dell'art. 29-nonies del d.lgs 152/2006 e smi di una proposta tecnica che sia efficace per il fine di mitigare le eventuali emissioni odorigene provenienti dai carichi segregati, ma che al tempo stesso sia compatibile con l'attuale funzionalità dei capannoni, non risultando idoneo e praticabile l'utilizzo del precedente sistema di ricambi d'aria finalizzato alla selezione e compostaggio dei rifiuti urbani”* e, in conseguenza di ciò, questa autorità competente, con nota prot. n. 0333008 del 05/09/2019, ha concesso la proroga richiesta e contestualmente intimato al gestore di ottemperare, entro il 15/10/2019, ai punti 9 e 13 della sezione D all'allegato tecnico AIA del DD n. 5688 del 12/04/2019 con la presentazione della suddetta proposta tecnica;

PRESO ATTO che nel suddetto RIAP, relativamente alla realizzazione dei pozzi di captazione del biogas, i tecnici del Dipartimento Arpat hanno fornito raccomandazioni da adottare in fase di coltivazione ai fini di garantire l'efficacia del monitoraggio quindicinale per la verifica della concentrazione di CH₄;

PRESO ATTO che nel suddetto RIAP, relativamente al rispetto della prescrizione di cui al punto 6 della sezione D all'allegato tecnico AIA del DD n. 5688 del 12/04/2019, inerente la rete di monitoraggio di H₂S e CH₄, l'ente di controllo ha segnalato il mancato invio da parte del gestore ad ARPAT, AUSL e Comune di Piombino del documento tecnico sulle modalità di svolgimento del monitoraggio della qualità dell'aria e la mancata installazione delle centraline per l'effettuazione di tale monitoraggio;

RILEVATO che, nel merito di quanto sopra segnalato, la Società ha trasmesso per conoscenza alla scrivente autorità competente, con nota prot. n. 322588 del 27/08/2019, copia della proposta di struttura della rete di monitoraggio in continuo sopraccitata e che ARPAT ha trasmesso le proprie valutazioni tecniche in merito fornendo indicazioni sui metodi di riferimento, sulle modalità di controllo della qualità dei dati e definizione della reportistica (prot. n. 0341668 del 13/09/2019);

PRESO ATTO che, in conclusione al suddetto RIAP, l'Ente di controllo relativamente alla prescrizione punto 3.2 Emissioni fuggitive, contenuta nel Piano di Sorveglianza, Monitoraggio e Controllo allegato al DD n. 5688 del 12/04/2019, premesso che: *“la manutenzione periodica di valvole, pompe, compressori e flange finalizzata alla individuazione e riparazione delle perdite è regolamentata dalla procedura aziendale PG17 del 01/09/2017”*, ha precisato che tale procedura: *“dovrà essere adeguata al nuovo assetto della rete di captazione una volta realizzati i nuovi pozzi sul modulo A e in conseguenza della nuova attività di coltivazione dei moduli B e C”*;

ACCERTATO, per quanto sopra evidenziato innanzitutto dall'Ente di controllo nel proprio RIAP, che, relativamente allo stato dei conferimenti nel modulo A della discarica e allo stato attuale delle coperture, la gestione della discarica risulta a oggi condotta in maniera non adeguata alle norme tecniche di riferimento e difformemente a quanto autorizzato e che, in particolare, non risultano

rispettate le condizioni di gestione della discarica definite nell'AIA rilasciata con DGRT 761/2016 e riportate nell'allegato tecnico B1, laddove si stabilisce che:

- le parti del fronte di coltivazione, non utilizzate per due settimane consecutive, devono essere dotate di copertura temporanea da realizzare con spessori idonei di terra o sistemi sintetici (C1-COPERTURA Copertura giornaliera);
- la gestione delle emissioni gassose deve avere l'obiettivo prioritario di ridurre al minimo le emissioni di gas serra, di sostanze volatili potenzialmente nocive nonché l'emissione di odori molesti (D-EMISSIONI E QUALITA' DELL'ARIA);

RITENUTO pertanto, che le inosservanze di cui al precedente capoverso, devono trovare immediata soluzione, a tutela della matrici ambientali interessate e che pertanto, in relazione alla natura dei fatti come sopra accertati, si debba procedere a diffidare, ai sensi di quanto stabilito alla lettera a) comma 9 dell'articolo 29- decies del d.lgs 152/2006 e smi e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29- quattordices, la Soc. Rimateria spa a intervenire affinché provveda a eliminarle, nei tempi e nei modi individuati da ARPAT nel RIAP sopraccitato e così come specificato nel dispositivo al presente provvedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra preso atto e rilevato, relativamente all'inottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti: 2 lett. b), 9 e 13 della sezione D all'allegato tecnico AIA del DD n. 5688 del 12/04/2019, di non procedere in questa sede a diffidare il gestore ai sensi del c. 9 lett. a) dell'art. 29-decies del d.lgs 152/2006, in quanto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni, di cui all'articolo 29-quattordices del d.lgs 152/2006 e smi, si rende necessario attendere le valutazioni di ARPAT sul documento di revisione della proposta tecnica delle coperture nonché lo scadere dei termini concessi al gestore con le succitate note regionali del 05/09/2019;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra preso atto e rilevato, relativamente all'inosservanza della prescrizione di cui al punto 6 della sezione D all'allegato tecnico AIA del DD n. 5688 del 12/04/2019 recante adempimenti in relazione al monitoraggio in continuo della qualità dell'aria, di diffidare il gestore, ai sensi del c. 9 lett. a) dell'art. 29-decies del d.lgs 152/2006 e ferma restando l'applicazione delle sanzioni, di cui all'articolo 29-quattordices del d.lgs 152/2006 e smi, a installare, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, le centraline per l'effettuazione del monitoraggio della qualità dell'aria relativamente ai gas metano e acido solfidrico e di procedere, nei tempi tecnici necessari alla messa a regime, a detto monitoraggio conformemente alle modalità definite da ARPAT nella propria relazione di valutazione;

RITENUTO pertanto necessario, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ente di controllo, diffidare il gestore ad attuare gli interventi ritenuti prioritari ed essenziali al fine di riportare la gestione dell'impianto nella conformità dell'AIA e della vigente normativa in materia di rifiuti, ai fini di garantire la prevenzione o la riduzione degli impatti negativi, nel rispetto del principio di cui all'art. 177, c.4, del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO che l'ufficio regionale presso il quale sono conservati gli atti relativi alla procedura e rese disponibili le informazioni di cui al comma 13 dell'art. 29 – quater del d.lgs 152/2006 e smi, è l'ufficio territoriale di Livorno in Via Galileo Galilei n. 40, Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 14984 del 13/09/2019 che ha attribuito la responsabilità del Settore bonifiche ed autorizzazioni rifiuti al Dirigente Ing. Franco Gallori e che pertanto a decorrere da tale data la responsabilità del procedimento è assegnata allo stesso;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi

dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che la presente proposta di provvedimento è stata visionata dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa della U.O. Autorizzazioni discariche, impianti di trattamento rifiuti di derivazione urbana del Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

1. di DIFFIDARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-decies c. 9 lett.a) del d.lgs 152/2006 e smi e ferma restando l'applicazione delle sanzioni, di cui all'articolo 29-quattordices del d.lgs 152/2006 e smi, la Società Rimateria SpA nella persona del legale rappresentante, in qualità di gestore referente AIA della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano, ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione della discarica nel rispetto delle prescrizioni di cui all'AIA n.189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno, come modificata dalla DGRT n. 761 del 01/08/2016 e dal DD n. 5688 del 12/04/2019 e smi, e dei dettami normativi di cui al d.lgs. 152/2006 e al d.lgs. 36/2003;

2. di ORDINARE alla soc. Rimateria Spa l'attivazione immediata, senza ulteriori e immotivati ritardi e non oltre il termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla notifica del presente atto, di tutte le azioni necessarie a eliminare le inosservanze rilevate, implementando le seguenti azioni minime:

a) concludere i lavori di livellamento della parte sommitale del Settore A e cessare conseguentemente qualsiasi conferimento nel medesimo settore, registrando la data di cessazione degli stessi nelle annotazioni del registro di carico e scarico dei rifiuti, al fine di procedere con quanto prescritto ai punti 2 lett. a) e 2 lett. c della sezione D all'allegato tecnico AIA del DD n. 5688 del 12/04/2019;

b) utilizzare i volumi dei Settori B e C per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla trivellazione dei pozzi di aspirazione del biogas;

c) realizzare la copertura giornaliera e temporanea delle superfici del Settore A, in attesa della successiva realizzazione delle coperture definitive, in conformità ai modi e ai tempi stabiliti nell'AIA e tenuto conto delle ulteriori condizioni che saranno definite a seguito della valutazione da parte di ARPAT del documento di revisione della proposta tecnica;

d) installare le centraline per l'effettuazione del monitoraggio della qualità dell'aria relativamente ai gas metano e acido solfidrico e di procedere, nei tempi tecnici necessari alla messa a regime, ad attuare detto monitoraggio conformemente alle modalità definite da ARPAT nella propria relazione di valutazione;

3. di ORDINARE alla soc. Rimateria Spa di adeguare la procedura aziendale PG17 del 01/09/2017, relativa alla manutenzione periodica di valvole, pompe, compressori e flange finalizzata alla individuazione e riparazione delle perdite, al nuovo assetto della rete di captazione, una volta realizzati i nuovi pozzi sul modulo A e in conseguenza della nuova attività di coltivazione dei moduli B e C;

4. di PRECISARE che, relativamente all'inottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti: 2 lett. b), 9 e 13 della sezione D all'allegato tecnico AIA del DD n. 5688 del 12/04/2019, ferma restando l'applicazione delle sanzioni, di cui all'articolo 29-quattordices del d.lgs 152/2006 e smi, il gestore è tenuto a rispettare i termini e gli adempimenti comunicati dalla scrivente autorità

competente, con proprie note prot. n. 0333008 del 05/09/2019 e prot. n. 0333010 del 05/09/2019;

5. di RISERVARSI ogni ulteriore provvedimento da adottarsi quale conseguenza annessa e connessa al mancato adempimento di quanto sopra ordinato nei termini stabiliti, ivi compreso, le determinazioni di cui agli artt. 29- decies comma 9 lett. b) e c) del D.lgs 152/2006 e smi;

6. di INDIVIDUARE ARPAT Dip.to di Piombino - Elba quale Ente responsabile del controllo dell'attuazione della presente diffida;

7. di RISERVARSI di integrare quanto ordinato con la presente diffida a seguito della trasmissione da parte di ARPAT Dip.to Piombino - Elba degli esiti finali dell'attività ispettiva e delle valutazioni sul documento di revisione della proposta tecnica sulle coperture, acquisita in atti prot. n. 0316633 del 20/08/2019;

8. di TRASMETTERE copia del presente atto a:

- Rimatera S.p.A.
- Comune di Piombino
- Dipartimento ARPAT di Piombino - Elba
- Azienda USL Toscana Nord Ovest

Il presente atto, esecutivo dal giorno stesso della sua adozione, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica al soggetto interessato, che si intende assolta con la trasmissione tramite Pec.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nei termini di legge, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

RIA preliminare ARPAT

5807a396aae0099ee19257c44a67ff53316929d8e7338af3eb72b7589e6868e3

CERTIFICAZIONE